

Allegato "B" alla Raccolta n.17.634

STATUTO

"NOI DA GRANDI ODV"

Art. 1 - È costituita l'Associazione di volontariato denominata **"NOI DA GRANDI ODV"**.

Art. 2 - La sede dell'Associazione è in **Empoli** (FI) piazzetta delle Stoviglie n.3.

Art. 3 - L'Associazione è una libera e democratica organizzazione di cittadini, enti ed associazioni, fondata per fini di utilità sociale e senza scopo di lucro.

Essa è regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, salvo quanto previsto nell'art. 28 del presente Statuto.

Art. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- finalità di solidarietà nell'ambito della disabilità psico-fisica, attraverso la ricerca, la progettazione e la realizzazione di strumenti per l'avvio verso l'autonomia di persone disabili, attraverso la creazione di forme di

convivenza di tipo familiare e l'erogazione, direttamente ovvero tramite enti esterni, di prestazioni nelle seguenti aree di intervento: assistenza sanitaria ed educativa, attività ricreative, culturali, formative; recupero e formazione dei disabili e delle persone in condizioni di disagio fisico, sociale, esistenziale.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione opererà nei seguenti campi di intervento:

a) ricerca, studio e realizzazione di tutte le possibili forme di convivenza di tipo familiare per persone con disabilità psico-fisiche o in condizioni di disagio fisico, sociale, esistenziale;

b) creazione di strutture residenziali, diurne e/o notturne, capaci di accogliere i portatori di handicap e di farsi carico in modo completo ed esaustivo delle loro esigenze di vita;

c) attuazione di tutte le iniziative di sostegno nei confronti delle persone disabili con problemi di tipo psico-fisico o in condizioni di disagio fisico, speciale o esistenziale, attraverso le varie forme di assistenza sanitaria e sociale, da attuarsi con l'opera volontaria o retribuita di soggetti dotati delle necessarie competenze professionali, quali psicologi, sociologi, educatori, sanitari ed esperti in materia legale ed economica;

d) creazione di strutture e servizi con carattere animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei

soggetti con disabilità che fruiscano di tali strutture,

nonché assunzione di iniziative per il tempo libero, la

cultura e il turismo sociale;

e) realizzazione di tutte le iniziative di formazione e

aggiornamento, volte ad accrescere le specifiche competenze e

professionalità di quanti partecipano alle attività formative;

f) effettuazione di studi, ricerche, analisi, approfondimenti

e verifiche per ampliare i modi di realizzazione e le

opportunità esistenziali al fine di renderle idonee alle

esigenze e alle varie realtà delle persone disabili o

disagiate;

g) elaborazione di progetti educativi, con programmi specifici

per le varie forme di handicap, che abbiano come obiettivo,

quello di agevolare il miglioramento e la crescita personale

dei portatori di handicap e il loro inserimento nella società;

h) sostegno alla creazione di rapporti di solidarietà tra le

famiglie delle persone con problemi di disabilità;

i) realizzazione di un'attività di controllo e verifica della

rispondenza agli obiettivi del presente statuto delle attività

poste in essere dalle figure professionali operanti nelle

strutture create ai sensi del presente atto ovvero impegnate

nelle attività di assistenza sanitaria e sociale;

j) attività di pubblicazione e diffusione di periodici diretti

all'informazione sociale;

k) partecipazione ad iniziative e progetti con finalità

sociali promosse e finanziate a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;

l) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

m) svolgimento di un'azione di stimolo e di collaborazione con l'Amministrazione Pubblica, le Istituzioni Religiose, le Forze dell'Ordine e ogni altra Associazione politica, sociale ed economica, per operare nel territorio con maggiore incisività, senza assumere ruoli alternativi, né sostitutivi, ma inserendosi negli spazi che l'intervento pubblico lascia aperti all'iniziativa del volontariato competente e socialmente responsabile;

n) impegno nel Servizio Civile Nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi e attività non militari, per favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali e contribuire ai servizi alla persona e all'educazione e alla pace tra i popoli.

L'Associazione intende realizzare i propri scopi sociali attraverso le seguenti attività:

1) gruppi appartamento e case famiglia;

2) centri diurni/notturni di accoglienza;

3) programmi individuali per le varie forme di handicap;

4) formazione, aggiornamento e consulenza per operatori e volontari del settore;

5) servizi e strutture con carattere di animazione;

6) servizi e strutture con funzione educativa, culturale e sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati che siano necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

In particolare, scopo dell'Associazione è quello di aiutare cittadini disabili, sia fisici che psichici, a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente, e di assistere i loro genitori e chiunque si occupi dei loro problemi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - L'Associazione è promossa e sostenuta da volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi e spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei

limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo
3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante
delle prestazioni volontarie dei propri aderenti. Può tuttavia
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti
necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività
non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del
numero dei volontari.

Art. 6 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni
caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
Legge. Gli associati sono tutte le persone fisiche, ovvero
anche enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a
condizione che il loro numero non sia superiore al 50%
(cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di
volontariato, che condividono il presente Statuto e sono in
regola con il pagamento della quota associativa annuale,
stabilita dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al
Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita (ovvero denominazione e sede legale), codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Tutti gli associati devono essere accettati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, direttamente o per delega, su tutto quanto è di competenza di esse e di essere eletti nelle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- decesso dell'associato;
- recesso da parte dell'associato, da comunicarsi al Consiglio Direttivo in forma scritta: la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;
- esclusione dell'associato, ove contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto o per non aver effettuato il pagamento della quota associativa per almeno 2 (due) anni. L'esclusione è effettuata mediante deliberazione del Consiglio Direttivo essa dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Lo "status" di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono

trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo (al verificarsi dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore).
- il Revisione Legale dei Conti (al verificarsi dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore).

Art. 8 - L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque entro il 30 di aprile per:

- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'attività dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni eventuale argomento all'O.d.g. proposto dal Consiglio Direttivo sia di propria iniziativa, sia su segnalazione degli associati;
- eleggere ogni triennio, allo scadere, i componenti degli organi sociali ed il revisore legale dei conti quando previsto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e del revisore legale dei conti, ai sensi

dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere

azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

- riunirsi in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) degli associati, non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta, per deliberare su qualsiasi argomento posto all'O.d.g. e di sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Art. 9 - La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno quindici (15) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ad ogni avente diritto a parteciparvi, contenente l'O.d.g., il luogo, giorno e ora dell'adunanza, anche a mezzo modalità e strumenti elettronici che diano prova del ricevimento.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza almeno della metà degli associati aventi diritto a

parteciparvi, ed in seconda convocazione, che potrà aver luogo non prima che sia trascorso un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 10 - Nell'Assemblea ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega scritta da un altro avente diritto al voto, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.

Nessun intervenuto potrà avere più di due deleghe.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo vengono fatte a votazione palese ovvero, su richiesta di 1/3 (un terzo) dei presenti all'Assemblea, a scrutinio segreto.

Art. 12 - Quando all'O.d.g. dell'Assemblea vi sia l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'assemblea, all'apertura dei lavori e prima di iniziare ogni discussione, invita l'Assemblea a nominare un collegio elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori.

Art. 13 - Il Presidente del collegio elettorale cura la distribuzione e la raccolta delle schede, ne redige un verbale con l'indicazione dell'andamento delle operazioni e la graduatoria di tutti coloro che hanno ottenuto i voti.

A elezioni ultimate il Presidente dà lettura del suddetto

verbale, procede all'insediamento dei nuovi eletti e fissa, in accordo con questi, la data della prima riunione per l'assegnazione delle specifiche cariche sociali.

In caso di mancata accettazione da parte di uno o più eletti subentrano coloro che seguono nella graduatoria riportata dal verbale.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni ed è composto da minimo 9 (nove) membri così ripartiti:

- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- 5 (cinque) consiglieri.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 15 - Durante il triennio, in ogni caso di vacanza (per dimissioni o per altre cause) di uno o più consiglieri subentra l'eletto o gli eletti che seguono nella graduatoria di cui all'articolo 13.

Il consigliere che per tre volte consecutive senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni del Consiglio Direttivo è considerato dimissionario ed al suo posto subentra l'eletto che segue nella predetta graduatoria.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo elegge fra i consiglieri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.

Art. 17 - Le cariche degli organi associativi sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo rimborso spese sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione giusta delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, provvede allo sviluppo generale dell'Associazione, sovrintende e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivi e preventivi delle attività ed il programma di lavoro dell'Associazione per il nuovo anno.

Il consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da comitati e gruppi di lavoro da esso nominati, anche con carattere permanente, per le attività scientifiche o assistenziali e per iniziative o manifestazioni volte alla raccolta di fondi.

Art. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede le assemblee e le adunanze del consiglio; presenta annualmente la relazione morale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua

attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Art. 20 - Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo; redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Art. 21 - Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei soci, di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio dell'Associazione.

I pagamenti possono farsi con firma congiunta del Presidente o di chi ne fa le veci e del Tesoriere.

Art. 22 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può

esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.

31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la **revisione legale**

dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, ed **attesta che l'eventuale bilancio sociale**

sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il **bilancio sociale** dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione

e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali

o su determinati affari.

Art. 22 bis - Se l'Organo di controllo non esercita il

controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla

Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei

conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro.

Art. 23 - L'Associazione ha autonomia patrimoniale,

amministrativa e contrattuale. Il patrimonio dell'associazione

- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre

entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e gli eventuali contributi dei soci;
- lasciti testamentari e donazioni;
- contributi di privati;
- contributi di enti e istituzioni pubbliche;
- rimborsi derivanti da convenzioni o dalle attività di interesse generale indicate nel presente Statuto;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- rendite patrimoniali, di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi

di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può depositare le somme di cui dispone su conti correnti presso banche, uffici postali intestati all'Associazione medesima.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione deve altresì:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel sito internet proprio o della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, nei limiti in cui tali attribuzioni siano consentite dalla Legge e dallo Statuto;
- **redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.**

Art. 25 - Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto

occorre la presenza di almeno 1/2 (un mezzo) degli associati e il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei presenti.

Art. 26 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta al Presidente dell'Associazione.

Art. 27 - L'Associazione ha durata illimitata. Può comunque essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento tutto il

patrimonio esistente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica la legislazione speciale in materia nonché, in quanto compatibili, il Codice del Terzo settore e, in subordine, il Codice civile e le relative norme di attuazione.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Firmato da: Leoncini Anna Maria, Giovanni Cerbioni Notaio -
segue sigillo

